

(N. 1345-A)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri

col Ministro del Tesoro

e col Ministro della Difesa

NELLA SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1950

Comunicata alla Presidenza il 16 febbraio 1951

Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura nonché dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli Avvocati e Procuratori dello Stato.

INDICE

I. - GENESI E NECESSITÀ DEL DISEGNO DI LEGGE	Pag. 2
II. - CRITERI GENERALI	» 4
III. - DISTINZIONE SECONDO LE FUNZIONI	» 5
IV. - TRATTAMENTO ECONOMICO.	» 8
V. - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	» 10
VI. - CONCLUSIONE	» 10

ONOREVOLI SENATORI.

I. — GENESI E NECESSITÀ DEL DISEGNO
DI LEGGE.

A conclusione della discussione sul bilancio della Giustizia per l'esercizio finanziario 1950-1951 il Senato della Repubblica approvava, nella seduta del 21 giugno 1950, un ordine del giorno nel quale invitava il Governo a presentare al Parlamento i disegni di legge necessari per attuare, nell'attesa della riforma dell'ordinamento giudiziario, secondo i principi sanciti dalla Costituzione, lo sganciamento organico della Magistratura, quale ordine autonomo dello Stato, dagli organismi della pubblica amministrazione, mediante retribuzioni corrispondenti alla dignità della funzione, e per effettuare un aumento dei quadri in modo da provvedere ai bisogni della popolazione accresciuta ed alle esigenze attuali dei servizi giudiziari.

Nella medesima tornata il Guardasigilli annunciava all'Assemblea di avere preparato due schemi di legge relativi, per l'appunto, l'uno all'aumento dei magistrati e l'altro alla distinzione dei giudici dai funzionari dello Stato ed al miglioramento del trattamento economico della Magistratura. Dopo l'approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, il primo progetto veniva presentato alla Camera dei deputati e l'altro, sul quale cade precisamente la presente relazione, al Senato.

In proposito, la vostra Commissione si onora unanimemente di chiedere il vostro suffragio favorevole, per le considerazioni e con le modificazioni di cui si dà conto sinteticamente nelle pagine che seguono.

Le ragioni giustificatrici di questa proposta di legge sono tanto note quanto evidenti e plausibili. Si vogliono coordinare le norme fondamentali dell'ordinamento giudiziario con i principi enunciati dalla Costituzione, secondo cui la Magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere (articolo 104, primo comma) e i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni (articolo 107, terzo comma). Si vogliono, più ampiamente, porre le fondazioni

del nuovo ordinamento, che ha alla sua base il principio secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge (articolo 101 della Costituzione).

Appunto nella discussione dell'ultimo bilancio del Ministero di grazia e giustizia fu largamente ripetuto al Senato che essendo, purtroppo, in Italia ancora quasi tutto da fare per dare un assetto soddisfacente alla giustizia (mentre sull'argomento è ormai stato detto, da tempo, tutto), sarebbe vana illusione il ritenere che una riforma dell'ordinamento giudiziario si potesse compiere d'un tratto ed in blocco. La risoluzione dei problemi della giustizia non può più essere differita, ma i miracoli sono impossibili e tutto ciò che il Parlamento ed il Governo possono fare è di procedere con un criterio di gradualità e tempestività, ponendo mano per prima cosa alle misure più urgenti e più facilmente attuabili, per passare in un secondo tempo a provvedimenti altrettanto necessari ma meno improrogabili.

Su un siffatto terreno di concretezza si è posto il nuovo Guardasigilli quando si è messo subito al lavoro preparando i disegni di legge che più importano e premono in questa materia e che vogliono non solo fornire un rimedio a mali universalmente lamentati, ma altresì uno strumento per tradurre al più presto nella pratica principi essenziali per la nostra democrazia e per il suo diritto pubblico. E proprio con il progetto che ora viene sottoposto all'esame del Senato si mira a dare soddisfazione, nel medesimo tempo, a tali esigenze: perchè, in primo luogo, attuando la distinzione e la separazione dell'ordine giudiziario dalla cosiddetta amministrazione attiva si afferma in concreto la somma dignità della funzione giurisdizionale e, secondariamente, migliorando le condizioni economiche degli addetti a tale funzione, si eliminano alcune delle più gravi e penose deficienze ed insufficienze che da lunghi decenni pesano nel nostro Paese su questo delicatissimo e vitale ramo della *res pubblica*.

Il titolo del disegno ne mette in luce il doppio contenuto e la sua portata morale ed economica, in quanto nella prima parte del titolo si parla

della distinzione dei magistrati secondo le funzioni e nella seconda ci si riferisce al trattamento economico della Magistratura.

Volendo considerare separatamente l'uno e l'altro argomento (al primo sono dedicati, nel disegno di legge, gli articoli 1-10, al secondo gli articoli 11-15), occorre appena ripetere che la separazione della Magistratura dall'amministrazione dello Stato e la correlativa distinzione dei magistrati sul solo criterio della diversità di funzioni è la premessa ovvia ed essenziale per l'indipendenza di questo ordine da ogni altro potere dello Stato. Questo principio fondamentale delle nostre istituzioni democratiche e repubblicane richiede un complesso di norme più vasto e più organico di quelle che sono contenute nel presente disegno di legge, ma la sua attuazione pratica dovrebbe subire fatalmente nuovi e non brevi indugi se frattanto non si preparassero le fondazioni del nuovo edificio, con un provvedimento legislativo volto a modificare l'ordinamento giudiziario in conformità della premessa che l'amministrazione della giustizia ha un posto a sè sul piano politico e istituzionale.

Per questo si può dire che la presente legge, se pure in senso tecnico non potrebbe qualificarsi costituzionale, ha nella sostanza un valore fondamentale in quanto anticipa e prepara una delle principali leggi annunciate e reclamate dalla Costituzione. Di qui la sua importanza politica, che a nessuno può sfuggire, e il suo scopo altissimo, che è non tanto di risolvere una questione economica, ma di sollevare il prestigio dei giudici e di essere il punto di partenza per l'attuazione della loro autonomia e indipendenza: le quali, se a stretto rigore sono necessarie per tutti i dipendenti dello Stato, hanno un'evidenza e una forza singolarmente istitutive per coloro che sono chiamati a *jus dicere* e debbono per eccellenza essere *probiti*.

Fra le miserie e le vergogne del ventennio fascista vi fu anche l'aver messo l'uniforme dei funzionari civili ai magistrati, il che sarebbe stato soltanto ridicolo se alla radice non vi fosse stata la negazione della autonomia dell'ordine giudiziario. *Libertate restituta*, non si poteva e non si può ridare la sua dignità alla figura del giudice senza stabilire che d'ora innanzi nessun riscontro esi-

sterà più tra la categorie dei magistrati ed i gradi gerarchici degli altri dipendenti dello Stato.

Ma questo principio ha il suo completamento logico ed inevitabile nell'altro, che è destinato a porlo praticamente in evidenza: la necessità di maggiori assegnazioni all'amministrazione giudiziaria in modo che i suoi dipendenti abbiano un trattamento non impari alle esigenze dell'arduo ufficio. Ciò non varrà soltanto a cancellare una vera area depressa della nostra vita nazionale, come non a torto si è raffigurata la giustizia, ma anche a fissare nella legge e nella coscienza pubblica la posizione singolare, e anzi unica, del magistrato, poichè la diversità della retribuzione è il corollario della differenza delle funzioni.

Quanto precede mostra il significato e la necessità di questa legge, che trascendono l'esigenza contingente della restaurazione dei servizi giudiziari (impossibile fino a che dureranno penuria di uomini e insufficienza di stipendi), ma va tenuto presente anche nella possibile valutazione discorde della sua opportunità. Infatti, alla stregua delle ragioni che la giustificano, si può difendere la presente proposta di legge contro chi, per avventura, voglia negarle approvazione o perchè contesti che occorra aumentare le retribuzioni dei magistrati o perchè disconosca che siffatti aumenti sono postulati dall'indispensabile soppressione del sistema che equiparà gerarchicamente i giudici agli altri impiegati dello Stato.

In realtà, a chi nega la convenienza (che per noi è addirittura necessità) del disegno di legge in esame è facile obiettare che non si vogliono creare posizioni di privilegio per nessuno (allo stesso modo, se è lecito aggiungerlo, che con l'autonomia e l'indipendenza della Magistratura non si intende creare uno Stato nello Stato).

Si è detto che a fondamento della legge vi è il motivo (di indiscutibile legittimità) che se la più alta responsabilità porta con sè necessariamente l'indipendenza, questa richiede un trattamento economico tale da assicurare libertà e tranquillità di lavoro. Non è il caso di paragoni, d'altronde ovvi e superflui: nè è il caso di negare che a ciascuno deve esser dato ciò

che gli spetta. Chi non perda di vista le sempre crescente complessità delle molteplici attività dello Stato moderno non contesta che compiti gravi di conseguenze importanti per i cittadini sono quotidianamente commessi a una quantità di organi e uffici dell'amministrazione pubblica.

Ma non si fa della retorica quando si mette l'accento sull'augusta e tremenda serietà della funzione giurisdizionale, il cui riconoscimento è stato solennemente fissato nella nostra Costituzione repubblicana. Si può aggiungere che, oltre alla severità morale, dal giudice si richiede un'idoneità intellettuale e tecnica e una preparazione che dovrebbe essere incessantemente riveduta e rinnovata.

Se, ciò posto, si volesse mettere in dubbio che a chi amministra giustizia spetti una retribuzione commisurata all'importanza delle attribuzioni, non si potrebbe certo aspirare al consenso di chi non solo intende prestare ossequio a un principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale, ma ravvisa nell'indipendenza economica della Magistratura un mezzo per la sua autonomia morale, e quindi per un fine ancora più alto: la giustizia.

Da siffatte considerazioni non si ha da trarre la sola conseguenza che meriti plauso lo sforzo del Governo, che con decisa consapevolezza degli scopi da conseguire e del rapporto di mezzo a fine tra essi ed altri scopi ha preso l'iniziativa di questa legge. Perchè la *ratio* della legge può offrire anche una risposta a coloro i quali, non che discuterla o negarla in radice, fanno voti per l'allargamento della sua sfera di applicazione.

Senza entrare, a questo punto, in particolari che troveranno la loro trattazione più innanzi, l'accento si riferisce alle proposte di estendere il trattamento economico preveduto per i magistrati (compresi gli altri giurisdicenti menzionati nel progetto e gli avvocati dello Stato) ad alcune categorie di impiegati, sul presupposto di talune asserite analogie di funzione. Ma basta rifarsi ai termini essenziali e ai concetti ispiratori del presente disegno per sentire che proposte simili mancano di un fondamento plausibile, e sono anzi da respingere perchè altrimenti si finirebbe con deformare lo spirito e gli scopi di una legge che intende appagare esigenze affatto particolari.

II. — CRITERI GENERALI.

Si è già detto che la prima parte del disegno di legge riguarda la distinzione dei magistrati secondo le funzioni (art. 1-10), mentre la seconda parte (art. 11-15) è dedicata al trattamento economico.

Le innovazioni contenute nella prima parte sono logicamente coordinate con il principio fondamentale enunciato nell'articolo 107, terzo comma, della Costituzione. Abolita l'equiparazione della Magistratura all'amministrazione propriamente detta e mantenuto in via meramente transitoria il riferimento delle categorie dei magistrati alle disposizioni nelle quali sono previsti i gradi gerarchici per gli impiegati civili dello Stato, i magistrati sono classificati in quattro categorie che si distinguono l'una dall'altra soltanto dal punto di vista della funzione: magistrati di Tribunale, magistrati di Appello, magistrati di Cassazione, magistrati con funzioni direttive superiori.

Questa distinzione affatto nuova comporta per necessità la soppressione del ruolo dei pretori e dei primi pretori, ruoli che non avrebbero più ragione di essere separati, posta la premessa che la loro funzione non differisce da quella esercitata dai magistrati di Tribunale.

La distinzione per funzione comporterà, d'altra parte, la conseguenza che l'ammissione nella Magistratura dovrà coerentemente essere subordinata a requisiti e condizioni per avventura diversi da quelli stabiliti nelle norme attualmente in vigore. Peraltro il Ministro proponente ha ritenuto essere questa materia più propriamente riservata ad altre leggi, onde nel presente disegno si è limitato a formulare una disposizione del tutto nuova (secondo cui è necessario il conseguimento della laurea in giurisprudenza da almeno due anni e con una votazione non inferiore ai nove decimi per essere ammessi al concorso per uditore giudiziario) ed a ribadire una condizione già fissata nelle norme precedenti al progetto di legge (la disposizione per cui non si può essere promossi magistrati di Tribunale se non dopo un biennio di servizio nelle Preture).

È appena il caso di notare che il motivo ispiratore dell'una e dell'altra norma sta nella

giustissima considerazione che la separazione della Magistratura dalle carriere amministrative ed il conseguente miglioramento delle retribuzioni dei giudici non può essere disgiunto dalla necessità di una selezione più rigorosa, per altrettanto evidenti ragioni di prestigio e di capacità.

Per quel che concerne, in secondo luogo, il trattamento economico, il disegno di legge vuole, in sintesi, migliorare sia le retribuzioni dei magistrati in servizio sia il trattamento di assistenza, quiescenza e previdenza dei magistrati che hanno cessato di esercitare la loro funzione.

È doveroso dare atto al Guardasigilli della migliore volontà da lui dimostrata nel proporre inizialmente miglioramenti più larghi di quelli che non abbiano potuto, in definitiva, tradursi nell'attuale progetto per insuperabili difficoltà di bilancio. Sarebbe stato certamente desiderabile che la misura tenuta dal primitivo schema di legge non avesse dovuto, appunto per le ristrettezze dell'erario, subire sensibili riduzioni: il che si dice non solo quanto al trattamento durante il servizio ma anche quanto alle pensioni dei magistrati collocati a riposo. Peraltro non solo è fuori di dubbio che nel nostro caso sia sempre *laudanda voluntas*, ma che sia frattanto da plaudire agli aumenti fissati nel progetto, non fosse che come primo avvio ad aumenti più larghi.

Il meccanismo pratico, per dire così, del nuovo trattamento economico dei magistrati è congegnato su alcune innovazioni: primo, la costituzione di un assegno globale e comprensivo di tutti gli emolumenti attualmente corrisposti, comunque siano denominati, e quindi la soppressione dell'attuale spezzettamento delle retribuzioni in una serie troppo numerosa, e quasi indefinita, di indennità, talora anche disdicevoli per il nome non decoroso o addirittura umoristico; secondo, l'aumento delle pensioni che avranno d'ora innanzi alla loro base la computabilità degli stipendi in ragione del 50 per cento e la concomitante soppressione degli assegni di caroviveri e dell'indennità di caro pane annessi alla pensione; terzo, l'abrogazione della norma (articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 241) che aumenta gli stipendi utili a pensione del 20 per cento e inoltre nella misura fissa di lire 60 mila annue.

Questa seconda parte del disegno di legge è destinata a trovare applicazione non solo all'autorità giudiziaria ordinaria, ma al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti (ai quali non si sarebbe potuto evidentemente negare parità di trattamento, posto che, nell'ultimo comma dell'articolo 100, la Costituzione sancisce l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo con evidente parallelismo rispetto ai magistrati ordinari).

Le condizioni economiche fatte a costoro sono poi riconosciute anche ai magistrati della Giustizia militare ed ai funzionari dell'Avvocatura dello Stato: agli uni, perchè esercitano a loro volta funzione giurisdizionale, agli altri in coerenza con la direttiva seguita dalla legge fondamentale del 30 ottobre 1933, n. 1611 e dalle norme successive (decreto legislativo 8 febbraio 1946, n. 65, decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 400, decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 375) nelle quali i componenti dell'Avvocatura dello Stato sono equiparati ai giudici e quindi si avvantaggiano delle disposizioni più favorevoli, di volta in volta introdotte per i magistrati ordinari.

III. — DISTINZIONE SECONDO LE FUNZIONI.

Su questa prima parte del disegno di legge si è ravvisata, dopo lunga ed attenta discussione, la necessità di alcuni emendamenti (escludendo, per ovvi motivi, temi o questioni che riguardino casi particolari o che vadano oltre i limiti di questa materia).

a) È stata contestata la legittimità della distinzione della categoria dei « magistrati con funzioni direttive superiori », fra i quali dovrebbero essere compresi i magistrati che nell'ordinamento gerarchico attuale sono rivestiti del terzo grado e dei gradi superiori.

In realtà, non sembra che la quadricotomia adottata negli articoli 2 e 6 sia giustificata, perchè, se ci si vuole attenere fedelmente al criterio ispiratore del nuovo ordinamento, i magistrati sono da collocare soltanto in tre categorie funzionali corrispondenti ai tre gradi della giurisdizione: prima istanza, appello, cassazione. L'aggiungere alle tre prime categorie una quarta sarebbe consentito soltanto se le funzioni direttive superiori fossero, dal

punto di vista dell'attività giurisdizionale, qualche cosa di intrinsecamente diverso dalle attribuzioni commesse agli appartenenti alle tre prime classi, il che non si può evidentemente affermare. D'altra parte, nulla si toglie ai magistrati giunti all'apice o alle più alte vette della carriera quando (come si fa opportunamente nella tabella relativa al trattamento economico) si assegna ad essi un emolumento di misura superiore, in corrispondenza della maggiore responsabilità e del più alto prestigio che, ai fini della disciplina, deve circondare i capi dei più alti uffici giudiziari.

In coerenza con siffatte considerazioni (le quali si allacciano, in sostanza, allo spirito della norma costituzionale per cui la diversità della funzione deve essere il solo criterio distintivo tra gli appartenenti all'ordine giudiziario) la Commissione propone di sostituire la locuzione « funzioni direttive superiori » con quella, manifestamente più calzante, di « cariche superiori ». Naturalmente, giova ripetere, la riduzione a tre delle quattro categorie preveduta dal progetto non importa una riduzione degli stipendi per i magistrati che siano investiti di cariche superiori.

b) Il capoverso dell'articolo 3 dispone che ad esercitare le funzioni di giudice di Tribunale, di sostituto procuratore della Repubblica presso i Tribunali e di pretore siano destinati gli aggiunti giudiziari e gli uditori dopo sei mesi di tirocinio. In verità la legge del 1941, finora in vigore sull'ordinamento giudiziario, aveva prescritto almeno un anno di tirocinio perchè gli uditori potessero essere incaricati delle funzioni ora menzionate. Alla regola si era derogato fin dal 1942 e poi nel 1948 in considerazione delle contingenze eccezionali che avevano, durante e subito dopo la guerra, portato ad una carenza di persone negli uffici giudiziari. E ancora in vista della situazione non del tutto normale, la relazione ministeriale propone di non ritornare senz'altro alle disposizioni sancite nell'ordinamento del 1941: parrebbe che si voglia appunto limitare il periodo di prova degli uditori a sei mesi in via transitoria, salvo il ripristino della norma più severa quando consentano le circostanze.

La Commissione si rende conto della difficoltà di prescindere dalle persistenti difficoltà

obiettive, ma pensa che tali considerazioni debbano cedere il passo all'evidente necessità di incominciare subito col far corrispondere al migliorato trattamento economico una selezione un poco più rigorosa. Poichè per questa maggiore serietà non si può dire, nonostante tutto, che non sia ancora il momento, si è pertanto proposto di modificare l'ultimo inciso dell'articolo 3 del presente disegno di legge esigendo un anno di tirocinio per l'attribuzione agli uditori ed agli aggiunti delle funzioni proprie della prima categoria dei magistrati. Ciò valga anche come auspicio di un più rapido e sempre meno incompleto ritorno ad un assetto ordinato e regolare dei servizi giudiziari.

c) La terza osservazione si collega al medesimo ordine di idee al quale si è accennato ora, in quanto concerne i requisiti per l'ammissione nella Magistratura. Secondo l'articolo 7, secondo comma, è richiesto per la partecipazione al concorso (oltre alle altre condizioni stabilite dalla legge precedente) il conseguimento della laurea in giurisprudenza da almeno due anni e con votazione non inferiore a 9/10.

A chi stende la presente relazione incombe l'obbligo di rammentare che da alcune parti proteste si sono levate contro siffatta disposizione, accusata di soverchia severità, soprattutto in considerazione del fatto che le vicende generali non hanno, dal 1940 fino a due o tre anni addietro, permesso che gli studi tornassero ad un livello di sufficiente serietà.

Nessuno è inconsapevole di tale situazione onde si possono anche comprendere le preoccupazioni di quanti, loro malgrado, hanno dovuto nell'ultimo decennio rinunciare a frequentare le università e compiere alla meno peggio gli studi (probabilmente anche quelli liceali). Ma una volta per tutte è da ricordare che sarà difficile sperare in una rinascita delle istituzioni giudiziarie se non si terrà sempre presente che l'arduo compito del magistrato impone la necessità di far affluire alla carriera giudiziaria giovani veramente preparati ad assumere responsabilità così fatte.

Queste considerazioni avrebbero invero suggerito di tenere fermo il requisito di un minimo di votazione pari a 9/10 per l'esame di laurea in giurisprudenza. Tuttavia la maggioranza dei Commissari ha creduto di dover tener conto fino

ad un certo punto delle circostanze di fatto a tutti note e dell'altra circostanza che fino ad oggi non era prescritto nessun minimo di votazione come condizione per essere ammessi ai concorsi della Magistratura. Si è così proposta una leggera attenuazione rispetto al progetto ministeriale, nel senso che la minima votazione necessaria per il concorso si è abbassata ai 90 voti su 110 (dell'esame di laurea, s'intende).

È da augurare che questo emendamento sia interpretato, secondo il suo vero spirito, e che a nessuno faccia velo la supposizione che arrendevolezza o indulgenze siano lecite dove si devono scegliere soltanto i meritevoli ed i capaci. (Per la completezza, l'altro requisito per l'ammissione al concorso è l'aver conseguito la laurea da almeno due anni. In proposito si approva senz'altro il progetto, del quale è ovvia la ragione giustificatrice).

d) Un'altra osservazione concerne i requisiti per la promozione a magistrato di Tribunale, la quale è subordinata al preventivo esercizio della giurisdizione per due anni nelle Preture. Come si legge nella relazione ministeriale, non si tratta di una disposizione nuova: e ne è chiara la ragione, alla quale nessuno potrebbe rifiutare il suo consenso. Peraltro si è ritenuto opportuno di far seguire un'aggiunta, in un nuovo comma finale dell'articolo 9, secondo cui la disposizione non dovrà applicarsi a coloro che hanno superato l'esame di uditore prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Si è tenuto conto a questo riguardo di interessi meritevoli di considerazione, non già per i singoli quanto per un ordinato ed efficiente svolgimento del servizio. Risulta infatti che, essendosi omessa negli ultimi anni l'osservanza della norma, numerosi uditori attualmente in servizio presso i Tribunali e le Procure della Repubblica dovrebbero essere rimandati (o andare per la prima volta) nelle Preture (dove, d'altro lato, la maggior parte dei posti vacanti sono stati di recente coperti) con conseguenti disturbi e disagi per il lavoro giudiziario. Per ovviare appunto spostamenti non opportuni, che potrebbero aggravare la già penosa situazione, si propone che in via transitoria il biennio di servizio effettivo nelle Preture non sia preteso come condizione per la promozione rispetto a

coloro che sono stati nominati uditori prima dell'entrata in vigore della legge in esame.

L'articolo 8 del progetto prevede l'abolizione del ruolo dei pretori e l'articolo 9 dispone che il ruolo dei primi pretori sia conservato fino ad esaurimento. Le ragioni dell'una e dell'altra disposizione, come si è già ricordato, sono esaurientemente chiarite nella relazione ministeriale. Ma la Commissione, mentre nulla ha ritenuto di dover osservare circa l'articolo 8, ha reputato opportuna una modificazione riguardo all'articolo 9: nel senso di sostituire al primo comma, che conserva fino ad esaurimento il ruolo dei primi pretori, una disposizione che abolisce siffatto ruolo, analogamente a ciò che si dice per quello dei pretori nella prima fase dell'articolo 8.

D'altra parte, si è ravvisata la convenienza di modificare il secondo comma dell'articolo 9 (per cui i primi pretori, ai fini del trattamento economico, sono equiparati ai magistrati di Corte d'appello) disponendo che, per di più, i primi pretori siano collocati nel ruolo dei magistrati di Appello, e prendano posto, secondo l'anzianità, dopo l'ultimo dei consiglieri nominati al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con il diritto agli aumenti quadriennali di stipendio e alla partecipazione al concorso ed allo scrutinio per i magistrati di Cassazione, in conformità delle norme attualmente vigenti.

Con questa proposta si è tenuta la via di mezzo tra il sistema adottato dal progetto ministeriale (il quale non ha creduto di inquadrare i primi pretori fra i magistrati di Appello sulla considerazione che le promozioni al grado di primo pretore si conseguono attualmente con criteri meno rigorosi di quelli stabiliti per le promozioni in Appello) ed il sistema auspicato da chi vorrebbe invece che i primi pretori non solo potessero entrare nel ruolo dei consiglieri di Appello, ma potessero accedere ai concorsi o agli scrutini per la Cassazione conservando la loro anzianità. È chiaro che con quest'ultima soluzione si verrebbero realmente a favorire i primi pretori rispetto agli altri consiglieri di Appello: ora se si può far posto ai primi pretori nel ruolo dei magistrati di Appello, non vi sarebbe evidentemente ragione di creare una disarmonia derogando al principio di equità che impone un trattamento uniforme per l'ammissione alla categoria dei magistrati di Cassazione.

IV. — TRATTAMENTO ECONOMICO

Per maggiore chiarezza, parlando della seconda parte del disegno di legge, teniamo distinta la Magistratura ordinaria dalle Magistrature amministrative e militare e dall'Avvocatura di Stato.

a) Per quello che concerne i magistrati ordinari si propongono emendamenti sia quanto agli assegni per il periodo di servizio (articolo 11) sia quanto agli assegni di quiescenza (articolo 12).

Riguardo all'articolo 11 le innovazioni introdotte nel progetto ministeriale incidono, per prima cosa, sulla misura degli emolumenti. Nel regolare questa materia la Commissione ha creduto di dover accogliere in buona parte le proposte del senatore Zoli, il quale ha presentato una serie di emendamenti rispetto alla tabella A) (che appunto si riferisce al trattamento economico della Magistratura ordinaria).

Tali proposte partono da alcuni principi, la cui esattezza sembra difficilmente discutibile: come quello della opportunità di allargare la piramide alla sua base aumentando le retribuzioni in modo da assicurare nei gradi inferiori (ci si consenta l'espressione piuttosto impropria) un sufficiente numero di magistrati abbastanza provetti, ai quali sia tolto l'impulso a passare nei ruoli di Appello e di Cassazione al fine di conseguire uno stipendio maggiore; come il principio che dal punto di vista della capacità funzionale e del prestigio tutti i magistrati hanno una dignità comune, in qualunque ruolo si trovino; che sia utile per l'amministrazione della giustizia che la carriera dei singoli possa svolgersi senza la necessità di frequenti promozioni, una volta che non solo sia eliminata la disparità di grado tra gli appartenenti alle categorie, ma siano anche accorciate le distanze sul terreno economico, e via dicendo.

In coerenza con queste ragioni la Commissione ha studiato con ogni cura le proposte del senatore Zoli e, pur non accogliendole nella loro interezza, ha riveduto, in conformità, la tabella A) (alla quale rinvia il primo comma dell'articolo 11) modificando la misura degli stipendi iniziali e dei successivi aumenti quadriennali dei magistrati di Tribunale, di quelli di Appello e di quelli di Cassazione (restano immutati rispetto

alla tabella ministeriale gli stipendi dei magistrati aventi cariche superiori, i quali peraltro fruiscono sempre di un trattamento più largo rispetto ai magistrati di Cassazione). La tabella degli stipendi si fonda inoltre sul principio (giustificato dai motivi testè illustrati) per cui il massimo stipendio conseguibile dagli appartenenti ad una delle tre categorie di magistrati (per esempio, il massimo spettante ai magistrati di Tribunale) coincide con lo stipendio iniziale dei membri della categoria successiva (per esempio, col primo stipendio dei consiglieri di Corte d'appello ed equiparati).

Nel secondo comma dell'articolo 11 si attribuisce ai magistrati, secondo la formulazione proposta dal Governo, una indennità di duemila lire mensili lorde per ogni persona a carico oltre le prime due.

La Commissione si è convinta che convenga prescindere dal numero delle persone viventi a carico del magistrato, e che l'indennità di famiglia sia invece dovuta anche se tali persone sono soltanto una o due.

Nessuna modificazione si propone rispetto al terzo ed al quarto comma dell'articolo 11. La Commissione ha soltanto introdotto un comma finale per cui resta soppresso ogni altro compenso a favore dei magistrati, qualunque sia la denominazione della quale in pratica si possa fare uso (e in proposito la terminologia è così abbondante che la avvertenza non è superflua: si parla di indennità, premi, compensi per lavoro straordinario, medaglie di presenza, mensilità straordinarie, assegni, proventi, rimborsi, emolumenti, retribuzioni, competenze, ecc.). Il divieto di cumulo non comprenderà le sole indennità derivanti dalla partecipazione a commissioni di concorso, di esami e di studio, e le indennità di trasferta, di missione e parlamentari.

È appena il caso di accennare al pensiero che ha mosso questa proposta, la quale non potrà non sembrare legittima a chi rifletta che gli stessi motivi che impongono di aumentare gli emolumenti sconsigliano il conferimento a magistrati di incarichi estranei alla funzione giurisdizionale, salvo appunto la partecipazione a commissioni di esami o di studio.

Veniamo all'articolo 12: il trattamento di assistenza, quiescenza e previdenza dei magistra-

ti, secondo il progetto ministeriale, presuppone che gli stipendi utili agli effetti della pensione siano computati in ragione del 50 per cento.

Si tratta di uno dei punti più meritevoli di attenzione del progetto. Sarebbe desiderio universale che il trattamento dei magistrati in pensione avesse la massima larghezza. Prima di tutto, perchè chi ha servito lo Stato amministrando giustizia deve, alla fine della carriera, contare su di una pensione adeguata ai suoi meriti e alle necessità del vivere; in secondo luogo, perchè, se oggi non si può pretendere che il magistrato a riposo si astenga dall'esercitare la professione forense, sono evidenti i motivi per cui converrebbe che ciò non seguisse.

Le ristrettezze del bilancio hanno imposto alla Commissione, che si è trovata concorde anche nel cercare ogni possibilità pratica per venire incontro alle esigenze dei magistrati collocati a riposo, di tenersi sul terreno della realtà contenendo in limiti ristretti le proposte di aumenti: ciò valga a spiegare perchè si è emendato l'articolo 12 nel senso che gli stipendi siano computati, agli effetti della pensione, in ragione del 60 per cento. È un miglioramento che non parrà a taluno troppo notevole: ma è il solo attualmente possibile.

L'aumento sarebbe peraltro rimasto circoscritto ai magistrati che andranno in pensione dopo l'entrata in vigore della legge, se si fosse tenuto fermo il testo proposto dal Governo. Poichè la disparità nel trattamento di quiescenza non sarebbe stata equa e poichè non si possono ignorare le tormentose inquietudini giornaliera e le dolorose rinunce imposte dalle magre pensioni attuali, si è approvata all'unanimità una nuova disposizione che costituirà il comma finale dell'articolo 12 e che estende il trattamento di quiescenza stabilito dalla legge ai magistrati (d'altronde poco più, *grosso modo*, di un migliaio) già collocati a riposo.

b) Poco vi è da dire, a questo punto, riguardo alle Magistrature amministrative, ai Giudici militari e all'Avvocatura dello Stato.

Sono già state indicate le ragioni per le quali si è accolto il sistema fissato nell'articolo 14, il quale prevede per il Consiglio di Stato, per la Corte dei conti, per la Giustizia militare e per gli avvocati e procuratori dello Stato un trattamento economico (contemplato nella tabella D)

che si fonda su criteri corrispondenti a quelli che sono alla base del trattamento attribuito alla Magistratura ordinaria.

Per analogia alle modificazioni proposte riguardo agli assegni di servizio dei magistrati si è rimaneggiata la tabella D), rivedendo la misura degli stipendi iniziali e dei successivi aumenti in modo da conservare l'uguaglianza di retribuzioni che nel progetto ministeriale era fra la tabella A) e la tabella D). Questi ritocchi esigeranno uno sforzo finanziario, che d'altronde non sarà ingente: ma in linea di principio non se ne poteva fare a meno, posta la premessa che non vi sia ragione di negare l'applicabilità del nuovo trattamento economico ai magistrati di queste altre giurisdizioni e all'Avvocatura dello Stato.

Si intende che anche l'articolo 12 dovrà trovare applicazione nei casi preveduti dalla tabella D) e che per conseguenza il trattamento di quiescenza, anche in ipotesi siffatte, deve essere stabilito computando gli stipendi in ragione del 60 per cento.

Una sola aggiunta si è introdotta in questa materia rispetto al progetto ministeriale, in quanto si è ampliata la categoria degli addetti alla Corte dei conti. Il progetto si fermava in proposito, scendendo dall'alto al basso della gerarchia, ai referendari della Corte, escludendo i vice-referendari di prima e di seconda classe e gli aiuto-referendari. È stato deciso di includere anche costoro nel primo comma dell'articolo 14 e nella tabella D), soprattutto per due considerazioni: la prima, che nei ruoli organici della Corte dei conti la carriera è unica dai gradi inferiori ai più elevati, non essendo richiesto un nuovo concorso per l'ammissione all'ufficio di referendario; la seconda, che è interesse vitale di questo organo importantissimo che vi siano attirati i giovani più idonei e preparati: il che giustifica appunto l'aumento degli stipendi se pure gli aiuto-referendari e i vice-referendari esercitino soltanto compiti di preparazione e di collaborazione con i magistrati, propriamente detti, della Corte dei conti.

Con questo avremmo finito, se non fosse da aggiungere che nel considerare il regime economico dei Consiglieri di Stato e dei funzionari della Corte dei conti la Commissione ha voluto rinnovare un voto, non nuovo ma raramente ascoltato fino ad oggi: che i componenti di que-

sti insigni istituti non siano destinati a funzioni diverse da quelle che ad essi attribuisce la legge. Nella pratica domina una tendenza opposta, che è da deplorare come si fa tutte le volte che s'è di fronte ad un *munus publicum*. Il quale non si può ridurre a una dignità onorifica, a cui si accompagnano compiti meramente burocratici per una serie indefinita di alti funzionari civili, per quanto degni d'ogni considerazione sotto altri aspetti.

V. — DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

La Commissione ha ravvisato l'opportunità di aggiungere una disposizione (articolo 17) con la quale si stabilisce che il nuovo trattamento economico dei magistrati e dei funzionari contemplati dalla legge deve avere decorrenza fino dal 1° luglio 1950. Si è voluto cercare di far coincidere approssimativamente l'applicabilità del trattamento economico con la data in cui il disegno di legge fu preannunciato dal Guardasigilli al Parlamento. D'altra parte, nella materia delle retribuzioni corrisposte dallo Stato, non mancano esempi di norme recenti che sanciscono l'applicabilità anteriore alla data di entrata in vigore delle relative leggi: nè si poteva, nel caso particolare, disconoscere essere giusto che fossero appagate le aspirazioni delle categorie interessate, le quali risalgono invero ad epoca assai più lontana del luglio passato.

Su questa data di decorrenza la Commissione finanze e tesoro ha manifestato, però, il proprio parere contrario motivato con la mancanza di copertura.

Se l'articolo 17, propriamente parlando, non contiene una disposizione transitoria, ha carattere transitorio l'articolo 16, nel quale si è trasferita la disposizione che nel progetto ministeriale era contenuta nell'articolo 13 e che, per ragioni di euritmia di contenuto, sembra più proprio porre in coda alla legge. Si tratta del principio per cui le norme vigenti sull'ordinamento giudiziario, con le disposizioni successive, e le disposizioni generali sugli impiegati civili dello Stato devono continuare a trovare applicazione rispetto alla Magistratura ordinaria, alle Magistrature amministrative e all'Avvocatura dello Stato.

È da avvertire soltanto che nell'articolo 16 si è ommesso di riprodurre l'ultimo comma dell'articolo 13 ora citato, nel quale si stabiliva che l'importo dell'indennità di gabinetto fosse commisurata, per i magistrati, in relazione all'ammontare degli stipendi preveduti per i gradi gerarchici.

In aderenza al concetto fondamentale di assoluta distinzione dei magistrati dagli altri impiegati dello Stato, non è parso opportuno continuare a fare parola della « indennità di gabinetto » come tipo di assegno a sè stante. Gli inconvenienti creati dal dilagare della figura burocratica che si usa designare con un brutto neologismo non hanno bisogno di essere, una volta di più, rammentati. La proposta di sopprimere un'indennità particolare per il magistrato-gabinettista vuole appunto segnare l'auspicio che i magistrati non siano, possibilmente, mai distolti dalle loro funzioni ed applicati (tanto peggio se ciò avviene per un periodo lungo o illimitato) a compiti burocratici nei Ministeri od in altri uffici pubblici.

La Commissione ha infine introdotto un'altra disposizione transitoria nell'articolo 18 per provvedere alla sistemazione dei giudici e sostituti procuratori della Repubblica che hanno conseguito la nomina a uditori di Tribunale prima del 21 aprile 1941: a favore di essi si è preveduta la possibilità di partecipare al concorso per titoli preveduto dall'articolo 145 lettera b) della legge sull'ordinamento giudiziario, e di conseguire quindi la promozione al grado di consigliere di appello, se essi compiano almeno quattordici anni di servizio effettivo nella Magistratura prima della fine dell'anno in cui tale concorso viene indetto.

VI. — CONCLUSIONE.

ONOREVOLI SENATORI.

Forse non sono molte le leggi delle quali si può affermare, come di questa che viene al vostro esame, con così pronta ed evidente concordia la necessità e l'importanza. Al di sopra di ogni divergenza politica i membri della Commissione di giustizia sono stati all'unisono nel ritenere che nessuno sforzo potesse esser giudicato soverchio per cercar di rendere questo stru-

mento adatto al suo scopo, che è sacrosanto perchè tocca i principi della giustizia, e quindi le basi del vivere civile.

Non si diminuisce il valore del presente disegno quando si ripete che esso non può essere che la premessa e la promessa di riforme più vaste. Ciò che conta è che, ponendo mano a una legge che vuol tradurre in concreto le funzioni più vere dell'ordine giudiziario, si può sperare di vedere in un domani non lontano il vertice

di un edificio, la cui costruzione è sommamente cara a chi ama la giustizia non meno della libertà.

Con quest'augurio e con questa speranza, la Commissione raccomanda alla vostra approvazione questa proposta di legge, la quale, mirando a soddisfare esigenze che non possono essere più eluse, esprime un'istanza profonda della coscienza storica del Paese.

Bo, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
PROPOSTO DAL GOVERNO

Art. 1.

(Disposizione generale).

La distinzione dei magistrati ordinari secondo le funzioni, in attuazione dell'articolo 107, comma 3°, della Costituzione, e lo speciale trattamento economico di essi in relazione alle funzioni medesime, sono regolati dalla presente legge.

Art. 2.

(Categorie dei magistrati).

I magistrati si distinguono secondo le funzioni in magistrati di Tribunale, magistrati di Corte d'appello, magistrati di Corte di cassazione e magistrati con funzioni direttive superiori.

Art. 3.

(Funzioni dei magistrati di tribunale).

I magistrati di Tribunale sono destinati ad esercitare le funzioni di giudice di tribunale, di sostituto procuratore della Repubblica presso i tribunali e di pretore.

Ad esercitare le predette funzioni sono destinati altresì gli aggiunti giudiziari e gli uditori dopo sei mesi di tirocinio.

Art. 4.

(Funzioni dei magistrati di Corte d'appello).

I magistrati di Corte di appello sono destinati ad esercitare le funzioni:

1° di consigliere delle corti di appello e di sostituto procuratore generale presso le stesse corti;

2° di presidente, di presidente di sezione dei tribunali e di procuratore della Repubblica presso i tribunali medesimi;

3° di procuratore aggiunto nelle sedi in cui le funzioni di procuratore della Repubblica

DISEGNO DI LEGGE
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Disposizione generale).

Identico.

Art. 2.

(Categorie dei magistrati).

I magistrati si distinguono secondo le funzioni in magistrati di Tribunale, magistrati di Corte d'appello, magistrati di Corte di cassazione.

Art. 3.

(Funzioni dei magistrati di tribunale).

Identico.

Ad esercitare le predette funzioni sono destinati altresì gli aggiunti giudiziari e gli uditori dopo un anno di tirocinio.

Art. 4.

(Funzioni dei magistrati di Corte d'appello).

Identico.

sono esercitate da un magistrato di Corte di cassazione;

4° di pretore nelle preture nelle quali secondo la tabella M alligata all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono attualmente assegnati primi pretori.

Art. 5.

(Funzioni dei magistrati di Corte di cassazione).

I magistrati di Corte di cassazione sono destinati ad esercitare le funzioni:

1° di consigliere della Corte di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la stessa Corte;

2° di presidente di sezione delle corti d'appello e di avvocato generale presso le stesse corti;

3° di presidente di tribunale e di procuratore della Repubblica nelle sedi indicate nella tabella L annessa all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

Art. 6.

(Funzioni direttive superiori).

Le funzioni direttive superiori sono esercitate:

1° dal primo presidente della Corte di cassazione;

2° dal procuratore generale presso la Corte di cassazione, e dal presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche;

3° dai presidenti di sezione della Corte di cassazione, dagli avvocati generali presso la stessa Corte, dai presidenti delle corti di appello e dai procuratori generali presso le stesse corti.

Art. 7.

(Ammissione in Magistratura e promozioni).

Fino a nuova disposizione per le ammissioni in Magistratura e per le promozioni continuano ad applicarsi le norme attualmente in vigore.

Art. 5.

(Funzioni dei magistrati di Corte di cassazione).

Identico.

Art. 6.

(Cariche superiori).

Sono conferite a magistrati di Corte di cassazione le seguenti cariche superiori:

1° di primo presidente della Corte di cassazione;

2° di procuratore generale presso la Corte di cassazione, e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche;

3° di presidente di sezione della Corte di cassazione ed avvocato generale presso la stessa Corte, di presidente delle corti di appello e di procuratore generale presso le stesse corti.

Art. 7.

(Ammissione in Magistratura e promozioni).

Identico.

Per essere ammessi al concorso per uditore giudiziario, fermi gli altri requisiti previsti dall'articolo 124 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza da almeno due anni e con votazione non inferiore a 9/10.

La promozione a magistrato di tribunale non può essere conseguita se non dopo un biennio di effettivo servizio nelle preture.

Art. 8.

(Abolizione del ruolo dei pretori).

Il ruolo dei pretori è abolito. I magistrati che ne fanno parte sono collocati nel ruolo dei magistrati di tribunale e prendono posto, secondo l'anzianità, in relazione all'anno della nomina a uditore di pretura, dopo l'ultimo dei magistrati della carriera collegiale nominato uditore di tribunale nel medesimo anno, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 258 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Art. 9.

(Ruolo dei primi pretori).

Il ruolo dei primi pretori è conservato fino ad esaurimento.

I primi pretori, ai fini del trattamento economico, sono equiparati ai magistrati di Corte di appello.

Art. 10.

(Assorbimento delle vacanze nel ruolo dei primi pretori).

I posti che sono o si renderanno vacanti nel ruolo dei primi pretori si aggiungono al ruolo dei magistrati di Corte di appello.

Per essere ammessi al concorso per uditori giudiziari, fermi gli altri requisiti previsti dall'articolo 124 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza da almeno due anni e con votazione non inferiore a 90/110.

Identico.

Questa disposizione non si applica a coloro che hanno superato l'esame di uditore prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

(Abolizione del ruolo dei pretori).

Identico.

Art. 9.

(Abolizione del ruolo dei primi pretori).

Il ruolo dei primi pretori è abolito.

I magistrati che ne fanno parte sono collocati nel ruolo dei magistrati di Appello e prendono posto, secondo l'anzianità, dopo l'ultimo dei consiglieri di Corte d'appello nominato al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Essi hanno diritto agli aumenti quadriennali di stipendio e possono partecipare al concorso ed allo scrutinio per l'assunzione delle funzioni di magistrato di Cassazione secondo le norme attualmente vigenti per i primi pretori.

Art. 10.

Soppresso.

Art. 11.

(Trattamento economico dei magistrati in servizio).

Il trattamento economico dei magistrati è stabilito nelle tabelle A, B e C annesse alla presente legge.

Ai magistrati è attribuita per ogni persona a carico, oltre le prime due, una indennità di famiglia di lire 2.000 mensili lorde.

Per l'attribuzione dell'indennità di cui al precedente comma valgono, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di concessione delle quote complementari dell'indennità di carovita di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni.

In relazione al nuovo trattamento economico previsto dai precedenti commi, sono soppresse le indennità di carica e di toga e non si applicano ai magistrati le disposizioni in vigore concernenti l'indennità di carovita e relative quote complementari, l'indennità di caropane, il premio giornaliero di presenza, i compensi per lavoro straordinario e la 13^a mensilità.

Art. 12.

(Trattamento di assistenza, quiescenza e previdenza dei magistrati).

Agli effetti della partecipazione del fondo credito impiegati e salariati dello Stato, del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza sanitaria e delle relative ritenute e contributi, nonchè ai fini del contributo per la costruzione delle case ai lavoratori, gli stipendi stabiliti dall'annessa tabella A sono computabili in ragione del 50 per cento, restando abro-

Art. 11.

(Trattamento economico dei magistrati in servizio).

Identico.

Ai magistrati è attribuita per ogni persona a carico un'indennità di famiglia di lire 2.000 mensili lorde.

Identico.

Identico.

Resta altresì soppresso ogni altro compenso a favore dei magistrati, i quali, anche se fuori ruolo, distaccati, comandati o muniti di incarichi particolari, non potranno, salvo il trattamento economico sopra indicato, ottenere alcun corrispettivo da chiunque dovuto e qualunque siano la denominazione ed il modo di esazione o di ricupero. Sono esclusi da tale divieto di cumulo le sole indennità di componenti di commissioni di concorso, di esami o di studio e le indennità di trasferta, di missione e parlamentare.

Art. 12.

(Trattamento di assistenza, quiescenza e previdenza dei magistrati).

Agli effetti della partecipazione del fondo credito impiegati e salariati dello Stato, del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza sanitaria, e delle relative ritenute e contributi, nonchè ai fini del contributo per la costruzione delle case ai lavoratori, gli stipendi stabiliti dall'annessa tabella A sono computabili in ragione del 60 per cento, restando

gata per i magistrati la norma contenuta nell'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e soppressa la concessione degli assegni di caroviveri e dell'indennità di caropane annessi alla pensione.

Art. 13.

(Riferimento a leggi e regolamenti generali).

Per quanto non è preveduto in questa legge si applicano l'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e le successive modificazioni.

Si applicano altresì le disposizioni generali relative agli impiegati civili dello Stato e agli effetti delle disposizioni nelle quali siano previsti i gradi gerarchici, il riferimento alle categorie magistrati sarà fatto in base alle norme degli articoli 118 ultimo comma, 128 secondo comma, 140 e alla tabella *F* dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

L'importo della indennità di gabinetto è commisurato, per i magistrati, in relazione all'importo degli stipendi previsti per i gradi gerarchici.

Art. 14.

(Trattamento dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato).

Il trattamento economico dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato, è stabilito nella tabella *D* annessa alla presente legge.

Al predetto personale si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 11, secondo, terzo e quarto comma, 12, con riferimento all'annessa tabella *D*, e 13, terzo comma.

Per quanto non è preveduto in questo articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni generali relative agli impiegati dello Stato e quelle dei rispettivi ordinamenti.

abrogata per i magistrati la norma contenuta nell'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221 e soppressa la concessione degli assegni di caroviveri e dell'indennità di caro-pane annessi alla pensione.

Il trattamento di quiescenza stabilito dalla presente legge si applica anche ai magistrati collocati a riposo prima della sua entrata in vigore.

Art. 13.

(Soppresso).

Vedi articolo 16.

Vedi articolo 16.

Soppresso.

Art. 14.

(Trattamento dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato).

Il trattamento economico dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato e dei vice-referendari di prima e di seconda classe e degli aiuto referendari della Corte dei conti è stabilito nella tabella *D* annessa alla presente legge.

Al predetto personale si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 11, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 12, con riferimento all'annessa tabella *D*, e 13, terzo comma.

Identico.

Art. 15.

(Onere finanziario).

All'onere derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1950-51 sarà fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio medesimo.

Art. 15.

(Onere finanziario).

Identico.

Art. 16 (nuovo).

(Riferimento a leggi e regolamenti generali).

Per quanto non è preveduto in questa legge si applicano l'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e le successive modificazioni.

Si applicano altresì le disposizioni generali relative agli impiegati civili dello Stato e, agli effetti delle disposizioni nelle quali siano previsti i gradi gerarchici, il riferimento alle categorie dei magistrati sarà fatto in base alle norme degli articoli 118 ultimo comma, 128 secondo comma, 140 e alla tabella *F* dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Art. 17 (nuovo).

(Decorrenza delle retribuzioni).

Il trattamento economico dei magistrati in servizio preveduto dalla presente legge ha decorrenza dal 1° luglio 1950.

Art. 18 (nuovo).

(Disposizione transitoria).

I giudici ed i sostituti procuratori della Repubblica che hanno conseguito la nomina ad uditori di Tribunale anteriormente al 21 aprile 1941 possono chiedere di partecipare al concorso di cui all'articolo 145 lettera *b*) dell'ordinamento giudiziario, qualora entro il 31 dicembre dell'anno in cui il concorso viene indetto compiano almeno quattordici anni di servizio effettivo in Magistratura.

TABELLA A.
(proposta dal Governo)

TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO LORDO DELLA MAGISTRATURA

CATEGORIA	FUNZIONI	STIPENDI ANNUI LORDI		
		Iniziale	Al 1° aumento quadriennale	Al 2° aumento quadriennale
Magistrati con funzioni direttive superiori.	Primo Presidente della Corte di cassazione	2.954.000	—	—
	Procuratore generale della cassazione e Presidente tribunale superiore acque pubbliche . .	2.634.000	—	—
	Presidenti di Sezione della cassazione ed equiparati	2.382.000	—	—
Magistrati di cassazione.	Consiglieri di Corte di cassazione ed equiparati	2.082.000	2.142.000	2.200.000
Magistrati di appello.	Consiglieri di Corte di appello ed equiparati	1.715.000	1.745.000	1.773.000
Magistrati di tribunale.	Giudici ed equiparati	1.238.000	1.340.000	1.482.000
	Aggiunti giudiziari	1.067.000	—	—
	Uditori	869.000	<i>Dopo 6 mesi</i> 935.000	

TABELLA A.
(proposta dalla Commissione)

TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO LORDO DELLA MAGISTRATURA

CATEGORIA	FUNZIONI	STIPENDI ANNUI LORDI				
		Iniziale	Al 1° aum. quadrienn.	Al 2° aum. quadrienn.	Al 3° aum. quadrienn.	Al 4° aum. quadrienn.
Magistrati di cassazione.	Primo Presidente della Corte di cassazione.	2.954.000	—	—	—	—
	Procuratore generale della cassazione e Presidente tribunale superiore acque pubbliche. . .	2.634.000	—	—	—	—
	Presidenti di Sezione della cassazione ed equiparati	2.382.000	—	—	—	—
Magistrati di appello.	Consiglieri di Corte di cassazione ed equiparati.	2.100.000	2.150.000	2.225.000	2.300.000	—
	Consiglieri di Corte di appello ed equiparati.	1.750.000	1.800.000	1.900.000	2.100.000	—
Magistrati di tribunale.	Giudici ed equiparati.	1.250.000	1.400.000	1.500.000	1.600.000	1.750.000
	Aggiunti giudiziari.	1.080.000	—	—	—	—
	Uditori.	869.000;	dopo 6 mesi		935.000	

TABELLA B.
(proposta dal Governo)

INDENNITÀ ANNUA PER SPESE DI RAPPRESENTANZA

Primo Presidente della Corte di cassazione	L. 300.000
Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche	250.000
Presidenti di Sezione e avvocati generali di Corte di cassazione e Presidenti e procuratori generali di Corte di appello	200.000
Presidenti di Sezione e avvocati generali delle sezioni distaccate delle Corti d'appello e Presidenti e procuratori della Repubblica dei tribunali di cui alla tabella L, annessa all'Ordinamento giudiziario del 1941.	175.000
Presidenti dei tribunali e procuratori della Repubblica presso i medesimi.	150.000
Magistrati dirigenti le Preture costituite in sezioni.	130.000

TABELLA C.
(proposta dal Governo)

INDENNITÀ ANNUA PER I MAGISTRATI CHE ESERCITANO FUNZIONI SPECIALI

Presidenti di Corte di assise.	L. 60.000
Presidenti di sezione dirigenti uffici di istruzione.	50.000
Giudici istruttori addetti ai tribunali con più sezioni.	40.000
Giudici istruttori	30.000

TABELLA B.
(proposta dalla Commissione)

Identica.

TABELLA C.
(proposta dalla Commissione)

Identica.

TABELLA D.
(proposta dal Governo)

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA
CORTE DEI CONTI E DELLA GIUSTIZIA MILITARE E DEGLI AVVOCATI E PROCU-
RATORI DELLO STATO

A) STIPENDI ANNUI LORDI.

	Iniziale	Al 1° aumento quadriennale	Al 2° aumento quadriennale
Presidente del Consiglio di Stato, Presidente della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato. . .	2.634.000	—	—
Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Procuratore generale della Corte dei conti, Procuratore generale militare, Vice Avvocati generali dello Stato.	2.382.000	—	—
Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, Vice Procuratori generali della Corte dei conti, Sostituti procuratori generali militari, Consigliere relatore del Tribunale supremo militare, Sostituti avvocati generali e Avvocati distrettuali dello Stato	2.082.000	2.142.000	2.200.000
Primi referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Procuratori militari, Vice Avvocati e Procuratori capo dello Stato	1.715.000	1.745.000	1.773.000
Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Vice Procuratori militari, Giudici relatori dei Tribunali militari, Sostituti avvocati di 1ª classe e Sostituti procuratori capo dello Stato	1.482.000	—	—
Sostituti procuratori e Giudici istruttori militari di 1ª classe, Sostituti avvocati di 2ª classe e Procuratori di 1ª classe dello Stato.	1.340.000	—	—
Sostituti procuratori e Giudici istruttori militari di 2ª classe, Procuratori di 2ª classe dello Stato. . . .	1.238.000	—	—
Sostituti procuratori e Giudici istruttori militari di 3ª classe, Procuratori di 3ª classe dello Stato. . . .	1.067.000	—	—
Uditori giudiziari militari, Aggiunti procuratori di 1ª classe dell'Avvocatura dello Stato.	935.000	—	—
Aggiunti procuratori di 2ª classe dell'Avvocatura dello Stato	869.000	—	—

TABELLA D.
(proposta dalla Commissione)

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA
CORTE DEI CONTI E DELLA GIUSTIZIA MILITARE E DEGLI AVVOCATI E PROCU-
RATORI DELLO STATO

A) STIPENDI ANNUI LORDI.

	Iniziale	al 1° aumento quadriennale	al 2° aumento quadriennale	al 3° aumento quadriennale
Presidente del Consiglio di Stato, Presidente della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato.	2.634.000	—	—	—
Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Procuratore generale della Corte dei conti, Procuratore generale militare, Vice Avvocati generali dello Stato.	2.382.000	—	—	—
Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, Vice Procuratori generali della Corte dei conti, Sostituti procuratori generali militari, Consigliere relatore del Tribunale supremo militare, Sostituti Avvocati generali e Avvocati distrettuali dello Stato.	2.100.000	2.150.000	2.225.000	2.300.000
Primi referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Procuratori militari, Vice Avvocati e Procuratori capo dello Stato.	1.750.000	1.800.000	1.900.000	2.100.000
Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Vice Procuratori militari, Giudici relatori dei Tribunali militari, Sostituti avvocati di 1ª classe e Sostituti procuratori capo dello Stato.	1.600.000	1.750.000	—	—
Sostituti procuratori e Giudici istruttori militari di 1ª classe, Vice referendari di 1ª classe della Corte dei conti, Sostituti avvocati di 2ª classe e Procuratori di 1ª classe dello Stato.	1.400.000	1.500.000	1.600.000	—
Sostituti procuratori e Giudici istruttori militari di 2ª classe, Vice referendari di 2ª classe della Corte dei conti, Procuratori di 2ª classe dello Stato.	1.250.000	1.400.000	—	—
Sostituti procuratori e Giudici istruttori militari di 3ª classe, Aiuto referendari della Corte dei conti, Procuratori di 3ª classe dello Stato.	1.080.000	—	—	—
Uditori giudiziari militari, Aggiunti procuratori di 1ª classe dell'Avvocatura dello Stato.	935.000	—	—	—
Aggiunti procuratori di 2ª classe dell'Avvocatura dello Stato.	869.000	—	—	—

Segue TABELLA D.
(proposta dal Governo)

B) INDENNITÀ ANNUA PER SPESE DI RAPPRESENTANZA.

	Iniziale	Al 1° aumento quadriennale	Al 2° aumento quadriennale
Presidente del Consiglio di Stato, Presidente della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato	250.000	—	—
Presidente di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Procuratore generale della Corte dei conti, Procuratore generale militare, Vice Avvocati generali dello Stato.	200.000	—	—
Avvocati distrettuali dello Stato.	175.000	—	—
Procuratori militari presso i tribunali militari territoriali.	150.000	—	—

Segue TABELLA D.
(proposta dalla Commissione)

Identica.